

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell'allegato X del Regolamento (UE) N. 2021/1060 e s.m.i. per la gestione degli strumenti finanziari di cui agli interventi SRD18 e SRD19 del Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

TRA

La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in via Leonardo da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila rappresentata da _____, nata a _____ (____) il _____, C.F. _____, in qualità di Direttore del Dipartimento Agricoltura, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo – Via Catullo 17 - 65122 - Pescara

E

La società in house della Regione Abruzzo, Fi.R.A. S.p.A. Finanziaria Regionale Abruzzese (di seguito denominato Fi.R.A.) – P.I./C.F. 01230590687, con sede in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155, nella persona del Dott. _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____, in qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fi.R.A. S.p.A. in via Enzo Ferrari n. 155 – 65124 Pescara

Le suddette parti intervengono al presente atto in attuazione della D.G.R. n. _____ del _____

RICHIAMATI

1. la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
2. il D.Lgs. 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
3. il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27.4.2016;
4. il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, par. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” con riferimento ai casi di c.d. *Pantouflage* previsti dal par. 16-ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
5. il Decreto n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52, par. 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
6. il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
7. la L.R. n. 59 del 30/11/2017 recante: “Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.”.

PREMESSO CHE

- il presente “Accordo di Finanziamento” (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell’Allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 in conformità di quanto disposto dall’Art. 80 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027;
- con D.G.R. n. 904 del 29 dicembre 2022 è stata approvata la versione n. 1 del Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (nel seguito CSR) nell’ambito del quale sono previsti gli Interventi SRD18 “*Strumenti Finanziari: Fondo di Rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale*” e SRD19 “*Strumenti Finanziari: Fondo di Rotazione per investimenti, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*” di importo pari rispettivamente a € 11.900.000,00 e ad € 5.000.000,00 da attuarsi mediante l’istituzione di uno strumento finanziario;
- in data 20/12/2022 è stato acquisito il Rapporto di Valutazione ex ante (VEXA) degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 2021/2115;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109/2017 successivamente modificata dalla DGR n. 459/2019 è stato approvato il Disciplinare per il Controllo Analogico sulle società in house della Regione Abruzzo;
- con Legge Regionale n. 59 del 30 novembre 2017 è stata disciplinata la gestione secondo il modello “in house providing” della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell’economia abruzzese, denominata Fi.R.A. S.p.A.;
- con L.R. 22/2022 del 22/08/2022, recante “Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione , la FIRA S.P.A. è stata , tra l’altro, individuata destinataria di affidamenti diretti “... *previa sottoscrizione di apposita convenzione...e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamenti in house providing, con particolare riferimento all’articolo 192, par. 2, del decreto legislativo 19/04/2016 n. 50 per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti ..., per la concessione di aiuti di Stato al sistema regionale*

delle imprese sotto forma di strumenti finanziari e/o fondi rotativi, ... per interventi a favore delle imprese ... nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato”;

- la FIRA S.P.A., in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a esclusiva partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione;
- con DGR n. del è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento per l'affidamento della gestione degli interventi SRD18 e SRD19 alla FIRA S.P.A.;
- la FIRA S.P.A. assume il ruolo di soggetto attuatore dello strumento finanziario di cui ai suddetti Interventi SRD18 e SRD19, ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 attraverso la costituzione di un Fondo di Rotazione nella forma di “fondo specifico”;
- l'art. 2, punto 21 del Reg. 2021/1060 definisce il «fondo specifico» quale un fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;
- l'art. 2, punto 21 del Reg. 2021/1060 definisce le «commissioni di gestione» quale prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse all'attuazione di tale Fondo di Rotazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. del e dei Regolamenti unionali di riferimento.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Strategia di investimento e attività affidate

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione del Fondo di Rotazione istituito per l'attuazione dei seguenti Interventi del Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (nel seguito “CSR Abruzzo”) secondo quanto indicato nelle premesse:
 - a. SRD18 - Strumenti Finanziari: Fondo di Rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale
 - b. SRD19 - Strumenti Finanziari: Fondo di Rotazione per investimenti, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Il Fondo di Rotazione è attuato da FIRA S.P.A. per perseguire le finalità degli Interventi SRD18 e SRD19 del CSR Abruzzo 2023/2027.

3. FIRA S.P.A. si impegna a seguire la strategia di investimento di cui al presente articolo, anche ai sensi della DGR con la quale è stato approvato lo schema di cui al presente Accordo.
4. Gli interventi SRD18 e SRD19 perseguono l'obiettivo di fronteggiare il gap tra domanda e offerta di credito, attraverso strumenti finanziari anche in combinazione con altre forme di intervento come previsto dall'art. 58, par. 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e privilegiando in particolare gli investimenti produttivi nelle aziende agricole, gli investimenti produttivi a finalità ambientale nelle aziende agricole e gli investimenti nella trasformazione, nella commercializzazione e nello sviluppo di prodotti agricoli, così come previsto negli interventi SRD01 "*Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole*", SRD02 "*Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale*" e SRD13 "*Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*" e contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi relativi all'incremento della competitività delle aziende agricole regionali, nonché del loro grado di innovazione.
5. I destinatari finali sono le imprese agricole regionali e le imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli abruzzesi che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari di cui alle schede intervento SRD01, SRD02 o SRD13.
6. Il Fondo di Rotazione supporta interventi finalizzati alla realizzazione di:
 - a. investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, di cui all'Intervento SRD01 (nell'ambito dell'Intervento SRD18);
 - b. investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale di cui all'Intervento SRD02 (nell'ambito dell'Intervento SRD18);
 - c. investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Intervento SRD13 (nell'ambito dell'Intervento SRD19).
7. A tal fine, il Fondo di Rotazione (di seguito FdR) prevede la concessione di prestiti a tasso zero alle imprese, destinatarie finali del sostegno a valere sull'intervento, che sono interamente restituiti al Fondo di Rotazione stesso.
8. L'aliquota del sostegno, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito ESL), è determinata in funzione del valore del tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea e sue ss.mm.ii.
9. La FIRA S.P.A. svolge le attività di gestione e di controllo. In particolare, sono affidate a FIRA S.P.A. le seguenti attività:
 - a. supporto alla definizione dello strumento finanziario;
 - b. gestione delle risorse allocate sul FdR secondo le direttive ricevute dall'Autorità di Gestione regionale (di seguito AdG);

- c. verifiche di ammissibilità delle imprese destinatarie sulla base dei requisiti di ammissibilità e principi di selezione stabiliti per gli specifici Interventi;
- d. verifiche di sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni e di affidabilità creditizia delle imprese destinatarie;
- e. verifiche di conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative agli aiuti di Stato;
- f. supporto alla Regione Abruzzo nell'adempimento degli eventuali obblighi derivanti dalle norme in materia di aiuti di Stato;
- g. determinazione dell'ESL concesso a valere sullo strumento finanziario ai fini della determinazione dell'entità massima del sostegno concedibile nei limiti dell'intensità massima di aiuto per lo specifico intervento stabilita nel CSR;
- h. adozione del provvedimento di concessione o diniego del prestito e relativa notifica ai destinatari finali. Il provvedimento di concessione deve richiamare la responsabilità dei destinatari finali in materia di comunicazione e visibilità, in conformità all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 ed alle eventuali ulteriori disposizioni dell'AdG;
- i. erogazione delle agevolazioni, anche per il tramite del sistema bancario, e gestione contabile connessa. L'Adg regionale effettua in ogni caso una validazione preventiva delle procedure di affidamento della FIRA Spa nell'ambito del Fondo di Rotazione;
- j. adozione degli atti di revoca e attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;
- k. predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione tecnico-amministrativa secondo le indicazioni fornite dall'AdG regionale;
- l. gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- m. adozione di una contabilità separata per i prestiti concessi per Intervento (SRD18 e SRD19) e per importo unitario (cap. 10 del CSR);
- n. adozione di adeguate misure informative, quali assistenza e informazione all'utenza, e pubblicitarie;
- o. redazione di report periodici di monitoraggio sulla gestione che evidenzino i risultati, intermedi e finali, e le eventuali ricadute dello strumento finanziario, secondo le indicazioni fornite dall'AdG;
- p. supporto alla registrazione delle concessioni relative agli Interventi SRD18 e SRD19 nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di Stato, laddove il finanziamento dell'intervento si configuri come aiuto di Stato;
- q. ogni eventuale adempimento relativo alla gestione del FdR e all'inquadramento della misura nel CSR Abruzzo 2023-2027.

10. FIRA SpA assicura inoltre direttamente che siano fornite le informazioni per l'accesso al sostegno da parte dei destinatari finali, garantendo che a tutti i livelli siano rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) N. 2021/1060 e s.m.i., e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi.

Art. 2. Piano aziendale ed effetto leva

1. Ai fini dell'attuazione del Fondo di Rotazione è stato predisposto a cura del soggetto gestore il relativo Piano aziendale (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'ammontare del prestito concesso tramite il contributo del Fondo di Rotazione corrisponde all'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali. Pertanto, l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come definito nell'art. 2, punto 23 del medesimo regolamento, è pari a 1.
3. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche in seguito a proposte pervenute dalla FIRA S.P.A., può promuovere la modifica dell'Allegato 1 "Piano Aziendale".

Art. 3. Risultati prefissati

1. L'istituzione del Fondo di Rotazione, così come strutturato, permette di offrire alle imprese agricole regionali e alle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli abruzzesi maggiori possibilità di accesso al credito per la copertura della quota di co-finanziamento privato e dell'anticipazione delle spese rimborsate dal contributo pubblico in tempi successivi.
2. Il Fondo di Rotazione contribuisce all'Obiettivo Specifico della PAC SO2 *"Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione"*
3. Inoltre, in quanto coerente con gli interventi SRD01, SRD02 e SRD13, il Fondo di Rotazione si prefigge di fornire un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati relativi agli indicatori di output comune O.20 *"Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole"* (SRD18) e O.24 *"Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole"* (SRD19) e degli indicatori di risultato R9 *"Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse"* (SRD18) e R39 *"Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC"* (SRD19). In particolare il Fondo di Rotazione intende contribuire in maniera diretta a

conseguire i valori target indicati nel paragrafo 10.1 “*Planning Unit Amount*” del CSR rispettivamente per gli interventi SRD18 e SRD19.

Art. 4. Disposizioni per il controllo dell’attuazione degli investimenti e dei flussi di d’investimento

1. Ai fini del controllo dei flussi di informazione dello strumento finanziario, FIRA S.P.A. si impegna a comunicare al competente Servizio regionale le seguenti informazioni entro 10 giorni lavorativi dalla concessione del prestito:
 - a. dati identificativi del destinatario finale;
 - b. ESL concesso a valere sullo strumento finanziario;
 - c. informazioni relative al prestito concesso: tipologia di intervento (SRD01, SRD02, SRD13), entità, durata, eventuali condizioni;
2. Ai fini del controllo dell’attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all’Autorità di Gestione regionale, FIRA S.P.A. si impegna a comunicare in una relazione annuale, che sarà trasmessa alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello considerato:
 - a. l’importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
 - b. l’importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
 - c. i progressi compiuti nel raggiungimento dell’effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento;
 - d. i valori target raggiunti relativamente agli indicatori di output e di risultato di cui all’art. 3, par. 3;
 - e. gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FEASR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;
 - f. la situazione di revoche e recuperi.
3. FIRA S.P.A. è altresì obbligata ad assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di eventuali compiti e adempimenti correlati all’attuazione del FdR.

Art. 5. Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell’art. 82 del Regolamento n. 2021/1060, FIRA S.P.A. si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento a favore del destinatario finale. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all’originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
2. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell’Organismo Pagatore, dei revisori della Commissione e della Corte

dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti dall'Organismo Pagatore o dall'AdG regionale in conformità a quanto disposto nell'art. 51 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio. In particolare, essi sono:

- a. i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario (come ad es. il presente accordo di finanziamento);
- b. i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario e, nell'ambito di ciascun Intervento, le spese ammissibili, gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FEASR e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- c. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- d. i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
- e. i documenti relativi alle commissioni di gestione;
- f. le domande di sostegno e di pagamento presentate tramite SIAN e la correlata documentazione;
- g. le relazioni di attuazione dello strumento finanziario;
- h. gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale Aiuti;
- i. gli atti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
- j. le registrazioni dei flussi finanziari verso lo strumento finanziario e tra lo strumento finanziario e i destinatari finali;
- k. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del CSR versato dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali.

Art. 6. Prescrizioni e procedure per la gestione del contributo

1. La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione destinata al sostegno dei prestiti è pari a:
 - a. euro **11.900.000,00**, di cui euro **5.057.500,00** relativi a quota FEASR ed euro **6.842.500,00** di quota nazionale, per l'intervento **SRD18**;
 - b. euro **5.000.000,00**, di cui euro **2.125.000,00** relativi a quota FEASR ed euro **2.875.000,00** di quota nazionale, per l'intervento **SRD19**.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione per la gestione dello Strumento finanziario può essere **incrementata** da altri apporti ed in particolare:
 - a. dalla restituzione a qualunque titolo da parte dei destinatari finali delle somme loro erogate;
 - b. dagli interessi accreditati sul conto corrente FIRA S.P.A. e trasferiti al Fondo;

- c. dagli interessi moratori e dagli interessi corrispettivi determinati in esito ai provvedimenti di recupero;
 - d. da altri Fondi ovvero da contributi di terzi (es. BEI, FEI, Cassa Depositi e Prestiti, Banche ecc.) ovvero da risorse provenienti da fonti di finanziamento nazionali ovvero da risorse del bilancio regionale. Ove prevista tale pluralità di fonti di finanziamento si applicano le norme europee pertinenti, principalmente volte ad assicurare la tracciabilità e visibilità tra Strumenti finanziari, correlati risultati e la corrispondente fonte di finanziamento ovvero le disposizioni derivanti dagli eventuali accordi con parti terze.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione per la gestione dello Strumento finanziario può altresì essere **decrementata**, in particolare:
- a. dalle erogazioni effettuate a favore dei destinatari finali;
 - b. dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sul conto corrente su cui il Fondo è versato nei limiti di cui all'art. 8 del presente Accordo;
 - c. dai costi di recupero dei crediti;
 - d. dalle restituzioni parziali o totali richieste dalla Regione Abruzzo, fino al termine delle attività connesse all'affidamento, ad integrale restituzione dei saldi disponibili o per effetto di modifiche al CSR 2023-2027 Abruzzo o anche solo per effetto del riesame o dell'aggiornamento della VexA relativa agli Strumenti Finanziari.
4. In conformità a quanto stabilito dall'art. 92 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 l'Organismo pagatore trasferisce a FIRA S.P.A., a titolo di **anticipazione**, il **30% della dotazione finanziaria dello strumento finanziario per Intervento** in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento e previa presentazione di apposita domanda di sostegno e di pagamento tramite SIAN.
5. Possono essere effettuati **pagamenti intermedi** da parte dell'Organismo Pagatore a FIRA S.P.A. previa presentazione di apposite domande di pagamento nelle modalità descritte nel comma 7. Tali pagamenti intermedi possono essere effettuati a seguito di ogni incremento dell'importo delle erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di FIRA S.P.A. pari almeno al **5%** della dotazione finanziaria per Intervento di cui al comma 1. L'entità di ciascun trasferimento intermedio è pari all'incremento stesso dell'importo delle erogazioni in favore dei destinatari finali per Intervento. Quanto previsto dal presente comma si applica sino al raggiungimento di un ammontare di erogazioni in favore dei destinatari finali pari al **60%** della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1.
6. La quota residua del **10%** della dotazione finanziaria complessiva del fondo di rotazione per Intervento è erogata a fronte dell'erogazione della dotazione complessiva del fondo (100%) in favore dei destinatari finali da parte di FIRA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13. FIRA S.P.A. si impegna ad utilizzare le risorse ricevute tenendo conto

dell'andamento delle concessioni, nel rispetto della dotazione complessiva stabilita per i due Interventi e del principio della contabilità separata di cui al comma 9. La Regione Abruzzo può anticipare con risorse proprie il corrispondente ammontare fino a concorrenza del 10% qualora il fondo di rotazione non abbia registrato rientri sufficienti ad assicurare detta copertura. In ogni caso FIRA S.p.a. si impegna a restituire alla Regione l'ammontare anticipato entro 30 giorni dagli effettivi rientri al fondo di rotazione, man mano che gli stessi vengono contabilizzati.

7. FIRA S.P.A. si impegna a trasmettere all'Organismo Pagatore attraverso il sistema informativo SIAN le domande di pagamento relative agli importi complessivamente erogati a favore di destinatari finali di prestiti suddivisi per Intervento.
8. FIRA S.P.A. si impegna altresì a trasmettere all'AdG ed ai competenti Servizi Territoriali per l'Agricoltura ("STA"), prima della presentazione di ciascuna domanda di pagamento di cui al comma 7, una relazione con l'elenco dettagliato dei pagamenti effettuati ai destinatari finali dei prestiti, suddivisi per Intervento e per importo unitario di cui al Cap. 10 del CSR Abruzzo.
9. FIRA S.P.A., inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata per intervento e per importo unitario (di cui al Cap. 10 del CSR Abruzzo) conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento n. 2021/1060 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Ai sensi dell'art. 80, par. 5, lett. a) del Reg. (UE) 2021/2115 FIRA S.P.A. si impegna altresì a mantenere una contabilità relativa ai reimpieghi di eventuali contributi soppressi fino al termine del periodo di ammissibilità del fondo.
10. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le eventuali ulteriori disposizioni dell'AdG.
11. Inoltre, allo scopo di monitorare le necessità di liquidità dello strumento la FIRA S.p.A. si impegna a comunicare all'AdG i dati relativi alle domande ancora in istruttoria e alle domande già valutate ma non ancora concesse, con le relative previsioni di concessione ed erogazione.
12. Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la responsabilità finanziaria dell'Autorità di Gestione regionale non supera l'importo impegnato a favore dello strumento finanziario nell'ambito del presente Accordo di finanziamento.

Art. 7. Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Gli eventuali interessi maturati e le altre plusvalenze, al netto della ritenuta d'acconto, sono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza del Fondo di Rotazione e reimpiegati per lo stesso obiettivo o per la copertura delle commissioni di gestione.
2. FIRA S.P.A. garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.
3. FIRA S.P.A. osserva per l'intera durata dell'Accordo tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
4. In attuazione del presente Accordo trovano applicazione le disposizioni di legge, le procedure adottate da FIRA S.P.A., nonché le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo esercitato da parte della Regione.

Art. 8. Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a FIRA S.P.A. **commissioni di gestione** dello strumento finanziario basate sulla performance del Fondo di Rotazione, come stabilito dalla **Determinazione n. ... del** e dalla DGR n. ... del
2. Le commissioni di gestione non devono superare il massimale definito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 80, par. 5, pari al 7% dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti.
3. L'ammontare massimo delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti in € **1.090.832,55** (iva compresa) pari al **6,90%** dell'importo complessivo atteso delle erogazioni ai destinatari finali (**€ 15.809.167,50**) e comprensivo di tutti i costi che la FIRA S.P.A. sosterrà per l'attuazione degli interventi, incluso il ricorso ad un istituto bancario per l'erogazione dei prestiti. **Nessun'altra retribuzione, diretta o indiretta, può essere riconosciuta a FIRA per l'esecuzione del presente Accordo.**
4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione del Fondo di Rotazione per singolo Intervento, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del FEASR al Fondo di Rotazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 60, p. 2, del Regolamento UE 2021/1060.
5. Il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di apposita domanda di pagamento tramite SIAN, mediante autorizzazione della Regione al prelievo dal fondo nelle modalità seguenti:

- a. anticipo del 30% alla presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente Accordo;
 - b. SAL successivi, pari al 6,90% dei prestiti erogati ai destinatari finali da presentarsi previa validazione della apposita relazione di cui all'Art. 6, comma 8 e fino al raggiungimento dell'ammontare massimo di cui al comma 3.
6. La determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo è adottata entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Abruzzo del documento fiscale giustificativo.
7. Ad integrazione della documentazione di cui al comma 5, alla scadenza del contratto di affidamento, FIRA S.P.A. trasmette il documento analitico che dia evidenza degli elementi necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Abruzzo relativamente alle commissioni di gestione, nonché del rispetto del massimale definito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 80, par. 5.

Art. 9. Disposizione relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1, lettere i) e l), dell'Allegato X Regolamento (UE) 2021/1060

1. Ai sensi dell'art. 62, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 le risorse restituite prima della fine del periodo di ammissibilità al Fondo di Rotazione, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali, sono reimpiegate:
 - a. per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli obiettivi definiti nell'ambito dello specifico Intervento del CSR Abruzzo e/o
 - b. per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo Strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, o da commissioni di gestione associati agli ulteriori investimenti di cui alla lett. a precedente, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria.
2. Ai sensi dell'art. 62, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 le risorse restituite al Fondo di Rotazione durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno secondo quanto sarà stabilito dall'Autorità di Gestione.
3. FIRA S.P.A. è autorizzata alla gestione delle somme introitate di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 1,

comma 7, del presente Accordo, avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.

4. La Regione riconosce a FIRA S.P.A. una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al comma 3 del presente articolo, tramite commissioni di gestione determinate nella medesima misura percentuale indicata all'articolo 8, comma 3, applicata alle erogazioni effettuate ai sensi del presente articolo. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10. Condizioni di un eventuale ritiro totale o parziale dei contributi dei programmi erogati

1. In base all'andamento dello strumento finanziario, verificato almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si può procedere ad una eventuale variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.
2. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla tipologia di Intervento, si può rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altri Interventi.

Art. 11. Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. FIRA S.P.A. svolge le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa e in osservanza delle vigenti disposizioni regionali in materia di controllo analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo.
2. FIRA S.P.A. assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
3. FIRA S.P.A. assicura altresì che il proprio personale coinvolto nell'attuazione del Fondo non assuma funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti e che gli stessi si impegnino a dichiarare eventuali conflitti d'interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d'interessi.
4. La Regione Abruzzo si impegna a fornire a FIRA S.P.A. gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dall'Autorità di Gestione nazionale e regionale, attinenti le materie oggetto di affidamento.

5. FIRA S.P.A. è tenuta ad adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
6. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/ o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
7. FIRA S.P.A. assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
8. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, FIRA S.P.A. è tenuta a manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da FIRA S.P.A. in ragione del presente Accordo.
9. FIRA S.P.A. assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di FIRA S.P.A. o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 12. Governance dello strumento finanziario

1. Le disposizioni volte a garantire che la FIRA S.P.A. nell'attuazione degli strumenti finanziari gestisca detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti e agisca nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario, sono le seguenti:
 - a. autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto e in osservanza del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 109/2017 successivamente modificata dalla DGR n. 459/2019
 - b. piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. E' altresì prevista la costituzione di un Comitato di monitoraggio degli strumenti finanziari, così composto:
 - a. Autorità di Gestione regionale, con funzioni di presidenza;
 - b. un rappresentante della FIRA S.P.A.;
 - c. Dirigenti responsabili dell'attuazione degli Interventi SRD01, SRD02 e SRD13 del CSR Abruzzo.

Art. 13. Disposizione di liquidazione dello strumento finanziario

1. Il Fondo di rotazione si intende liquidato nel momento in cui il patrimonio netto sarà costituito esclusivamente da giacenze finanziarie e non graveranno su di esso impegni finanziari passivi o attivi anche potenziali con i destinatari finali dello Strumento Finanziario.
2. In caso di mancato raggiungimento entro il termine indicato all'art. 15 di un ammontare complessivo di erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di FIRA S.P.A. pari al 100% della dotazione finanziaria complessiva del fondo, FIRA S.P.A. procederà alla restituzione alla Regione Abruzzo della differenza tra quanto ricevuto dalla Regione Abruzzo e il suddetto ammontare complessivo di erogazioni effettuate.
3. Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare residuo del Fondo di Rotazione depositato nel conto corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla AdG ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dall'AdG a FIRA S.P.A. nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute da FIRA S.P.A. sono a carico dell'AdG e trattenute dal Fondo di Rotazione, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a risoluzione per giusta causa riconducibile alla condotta di FIRA S.P.A..

Art. 14. Modalità di revisione dell'Accordo

1. Le parti possono di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo sono formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 15. Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al **31/12/2029**, fermo restando l'impegno da parte di Fi.R.A S.p.A. ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla chiusura del CSR Abruzzo 2023-2027, anche oltre tale termine.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13.3, le risorse che tornano nella disponibilità del Fondo di rotazione alla data del **31 dicembre 2029** sono reimpiegate nel rispetto delle pertinenti disposizioni eurounitarie e nazionali. Per il rimpiego di tali risorse la Regione Abruzzo e F.I.R.A. S.p.a. sottoscrivono uno specifico Accordo il cui schema viene previamente sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 16. Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di FIRA S.P.A. nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 17. Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a FIRA S.P.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, FIRA S.P.A. può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, FIRA S.P.A. non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 18. Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico di FIRA S.P.A. attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione FIRA S.P.A. ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. FIRA S.P.A., quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Art. 19. Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Abruzzo, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 20/12/2018 e dal D.P.R. 13/06/2023 n. 81, che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo, anche se non materialmente allegati allo stesso.
2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Abruzzo, FIRA S.P.A. deve astenersi dal concludere contratti

di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa FIRA S.P.A. poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Abruzzo, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Abruzzo, FIRA S.P.A. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Abruzzo.

Art. 20. Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni richiamate in premessa, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 21. Ulteriori disposizioni

1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo, è esclusivamente competente il Foro di Pescara.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, sono a totale ed esclusivo carico di FIRA S.P.A., al pari di tutte le spese per la stipula dell'Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto,
REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

FIRA S.P.A
Il Presidente

Allegato 1 – Piano aziendale